



---

**REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO DELLE AZIONI  
ORDINARIE DI UNIDATA S.P.A.**

---



## Premessa

Il presente regolamento applicabile a Unidata S.p.A. (la “**Società**”) è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell’Elenco (come di seguito definito) nel rispetto della normativa applicabile, dello statuto della Società e delle prassi di mercato.

Le modifiche e le integrazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche sul sito internet della Società. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dall’ Amministratore Delegato che ne riferirà agli altri membri in occasione della prima riunione consiliare utile.

Per tutto ciò che concerne il voto maggiorato che non sia contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla disciplina tempo per tempo applicabile e, in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento Post Trading e allo Statuto Sociale (come di seguito definiti).

## Definizioni

Comunicazione/i: le comunicazioni effettuate dagli Intermediari agli emittenti ai sensi dell’art. 44 (Maggiorazione del voto) del Provvedimento Post Trading.

Intermediario/i: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti, così come definiti all’art. 2 lett. m) del Provvedimento Post Trading.

Euronext Milan: Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Periodo di Vesting EGM Italia: indica il periodo di possesso continuativo delle Azioni intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (i.e. il 16 marzo 2020) e la data di iscrizione nell’Elenco.

Provvedimento Post Trading: Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata.

Record date: la data di legittimazione all’intervento nell’assemblea degli azionisti e all’esercizio del diritto di voto, come prevista dalla disciplina tempo per tempo vigente.

Regolamento del voto maggiorato: il presente “Regolamento per il voto maggiorato delle azioni ordinarie di Unidata S.p.A.”

Regolamento Emittenti: il regolamento di attuazione del TUF adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

Società o Unidata: Unidata S.p.A. con sede legale in Viale Gustavo Eiffel n. 100, Roma, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con n. 06187081002.

Soggetto Legittimato o Titolare del Diritto di Voto: l’azionista cui spetti il diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto, o usufrutto con diritto di voto).

Statuto Sociale: lo statuto sociale di Unidata S.p.A. che entrerà in vigore a far data dall’inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Euronext Milan, come successivamente modificato.

TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.



## 1. Diritto al voto maggiorato

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale, ogni azione ordinaria della Società dà diritto a un voto.

In deroga a tale principio, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, ogni azione ordinaria della Società dà diritto a due voti a condizione che l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (intendendosi per tale: piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi (il "Periodo Rilevante").

L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze dell'elenco speciale istituito dalla Società ai sensi del presente articolo (l'"Elenco") cui deve iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Euronext Milan ("Data di Inizio delle Negoziazioni"), è computato anche il possesso di azioni della Società maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco.

## 2. Elenco

La Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'elenco speciale, ai sensi dell'articolo art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti, cui devono iscriversi gli azionisti e coloro che ne sono legittimati in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto, che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni di cui sono titolari (l'"Elenco").

L'Elenco costituisce una documentazione complementare rispetto al Libro Soci, con conseguente applicabilità – in quanto compatibili – delle norme e del regime di pubblicità previsto per il Libro Soci. Gli Azionisti possono chiedere copia, a proprie spese, delle annotazioni nell'Elenco che li riguardano. L'Elenco contiene almeno le informazioni tempo per tempo richieste dalla disciplina applicabile. La Società rende noti i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

## 3. Incaricato della gestione dell'Elenco

L'incaricato della gestione dell'Elenco (l'"Incaricato"), nominato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco ai sensi del presente Regolamento.

In particolare, l'Incaricato deve, tra l'altro, provvedere a:

- monitorare la ricezione e l'invio delle richieste di iscrizione e/o cancellazione dall'Elenco;
- fornire riscontro agli Intermediari e ai Soggetti Legittimati in merito alle richieste o altre comunicazioni pervenute;
- procedere alle iscrizioni nell'Elenco nonché all'aggiornamento e/o cancellazione nei termini previsti dal presente regolamento ovvero dalla disciplina applicabile o dallo Statuto Sociale;
- mantenere un archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco.

#### 4. Iscrizione nell'Elenco

Il soggetto che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto (il "Richiedente") presenta alla Società, per il tramite del soggetto intermediario presso cui sono registrate le azioni (l'"Intermediario"), una specifica richiesta di iscrizione all'Elenco, specificando il numero di azioni che intende iscrivere nell'Elenco.

Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta indica se il titolare delle azioni sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante (la "Richiesta di Iscrizione").

Il modulo per la Richiesta di Iscrizione nell'Elenco è pubblicato sul sito internet della Società [www.unidata.it](http://www.unidata.it). Il Soggetto Legittimato che intenda iscriversi nell'Elenco al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* TUF e dell'art. 5-*bis* dello Statuto Sociale è tenuto a far pervenire alla Società, per il tramite dell'Intermediario, un'apposita richiesta scritta unitamente alla Comunicazione attestante il possesso azionario in conformità all'art. 44 del Provvedimento Post-Trading tramite posta elettronica certificata alla casella [unidata@pec.unidata.it](mailto:unidata@pec.unidata.it), [investor\\_relator@pec.unidata.it](mailto:investor_relator@pec.unidata.it) e copia per conoscenza alla casella all'indirizzo [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it).

Non saranno accettate Richieste di Iscrizione pervenute con modalità diverse rispetto a quanto indicato nel paragrafo precedente.

I titolari del diritto reale legittimante che abbiano acquisito tale titolarità precedentemente alla data di iscrizione nell'Elenco e che intendano avvalersi del Periodo di Vesting EGM devono presentare richiesta alla Società (tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi [unidata@pec.unidata.it](mailto:unidata@pec.unidata.it), [investor\\_relator@pec.unidata.it](mailto:investor_relator@pec.unidata.it) e, per copia conoscenza, all'indirizzo [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it)) allegando alla richiesta apposita comunicazione rilasciata dall'Intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità del diritto reale legittimante per il Periodo di Vesting EGM.

La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle azioni possedute dal Titolare del Diritto di Voto.

La Richiesta di Iscrizione deve essere sottoscritta dal Titolare del Diritto di Voto inerente alle azioni che sono oggetto della richiesta o da un suo procuratore o mandatario (allegando la documentazione attestante i poteri di firma di questi ultimi).

La Società, ricevuta la regolare Richiesta di Iscrizione nell'Elenco e verificata la completezza della documentazione e la legittimazione della stessa, procede all'iscrizione nell'Elenco entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta del Titolare del Diritto di Voto e, in ogni caso, entro la c.d. *record date*. Ove un Azionista dovesse richiedere l'iscrizione nell'Elenco in ragione del computo del Periodo di Vesting EGM, l'iscrizione nell'Elenco da parte della Società dovrà avvenire entro il 3 giorno lavorativo successivo la data della richiesta di iscrizione da parte dell'Azionista e produrrà immediatamente effetto.

Ai fini della verifica della legittimità della richiesta, l'iscrizione nell'Elenco potrà essere condizionata al ricevimento di ulteriori informazioni o documentazione, che la Società richiederà, anche per il tramite del soggetto intermediario, al Richiedente.

La Società, per il tramite dell'incaricato della gestione dell'Elenco, verifica i requisiti per l'iscrizione e provvede a iscrivere i soggetti richiedenti nell'Elenco notificando tempestivamente all'Intermediario (i) l'avvenuta iscrizione, restituendo copia della Comunicazione, completata con la data di iscrizione nell'Elenco, ovvero (ii) il rifiuto dell'iscrizione, esplicitando in tal caso le motivazioni del rifiuto di iscrizione. La Società rende noto, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF, e della data di iscrizione entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la *record date*.

Ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 4-bis del Regolamento Emittenti, la Società comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate dall'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla *record date*.

## **5. Maturazione e attribuzione del voto maggiorato**

Decorso il Periodo Rilevante, la maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a tale data; e; (ii) la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*) prima di un'eventuale Assemblea.

A tal riguardo si precisa che, ove il Periodo di Vesting EGM abbia avuto durata pari o maggiore al Periodo Rilevante, la maggiorazione del diritto di voto avrà efficacia a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni. Qualora il Periodo di Vesting EGM abbia avuto durata inferiore al Periodo Rilevante, lo stesso sarà computato ai fini del Decorso del Periodo Rilevante.

La Società, anche per il tramite dell'Incaricato, comunicherà tempestivamente all'Intermediario, e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco, (i) il conseguimento della maggiorazione (con indicazione della data di conseguimento del voto maggiorato) ovvero (ii) il mancato conseguimento della stessa, esplicitando in tal caso la motivazione dell'eventuale diniego.

Il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito:

- a) in caso di successione per causa di morte; e
- b) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni.

Nel caso di cui ai punti a) e b) che precedono, e fermo quanto previsto in caso di fusione o scissione ai sensi dell'articolo 6, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

## **6. Azioni di Nuova Emissione**

La maggiorazione del diritto di voto, ferme restando le comunicazioni da parte dell'Intermediario previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale ai fini della maggiorazione del diritto di voto, si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "Azioni di Nuova Emissione"):

- a) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le “Azioni Preesistenti”); e
- b) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda.

In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

#### **7. Perdita della maggiorazione del diritto di voto maggiorato e cancellazione dall'Elenco – Rinuncia al voto maggiorato**

La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali sulle azioni (es. la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione) in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti (ex lege o contrattualmente) privato del diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco (o all'annotazione della rinuncia al voto maggiorato) nelle seguenti circostanze:

- a) rinuncia dell'interessato, in tutto o in parte, al voto maggiorato, nel qual caso la rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell'Elenco;
- b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

Con riferimento a quanto precede, si precisa che:

- a) la richiesta di rinuncia da parte dell'interessato deve essere presentata alla Società, direttamente o per il tramite dell'Intermediario, che trasmette attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata alla casella [unidata@pec.unidata.it](mailto:unidata@pec.unidata.it), [investor\\_relator@pec.unidata.it](mailto:investor_relator@pec.unidata.it) e copia per conoscenza all'indirizzo [ufficioroma@pecserviziotitoli.it](mailto:ufficioroma@pecserviziotitoli.it). la comunicazione di rinuncia totale o parziale (in tal caso con specificazione del numero delle azioni oggetto di rinuncia) indicando i riferimenti della/e Comunicazione/i e della/e Richiesta/e di Iscrizione in conformità all'art. 44 del Provvedimento Post-Trading. Qualora manchi tale indicazione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco le azioni iscritte con data più recente. In deroga a quanto precede, la richiesta di rinuncia da parte di un azionista che avrebbe

diritto a chiedere l'iscrizione nell'Elenco in ragione del computo del possesso di azioni della Società maturato anteriormente alla Data di Inizio delle Negoziazioni e l'annotazione della rinuncia nell'Elenco da parte della Società dovranno avvenire contestualmente, e la rinuncia si intenderà efficace a decorrere dal primo giorno di negoziazione delle azioni sul Euronext Milan.

- b) l'azionista che beneficia della maggiorazione del diritto di voto è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società ogni circostanza o vicenda che possa comportare il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita e/o interruzione della titolarità alla stessa. Tale comunicazione è effettuata per il tramite dell'Intermediario, che la trasmette unitamente alle relative motivazioni tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [.] e in copia conoscenza all'indirizzo [.] e dovrà indicare, oltre al numero delle azioni interessate, i riferimenti della/e Comunicazione/i e della/e Richiesta/e di Iscrizione. Qualora manchi tale indicazione, la Società, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, cancella dall'Elenco le azioni iscritte con data più recente.
- c) La Società, in caso venga a conoscenza di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita e/o interruzione della titolarità alla stessa, comunica tempestivamente all'Intermediario, esplicitando la relativa motivazione, la cancellazione d'ufficio del soggetto interessato dall'Elenco.

La Società notifica tempestivamente all'Intermediario la cancellazione dall'Elenco.

#### **8. Aggiornamento**

L'Elenco è aggiornato a cura della Società, per il tramite dell'Incaricato, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, del TUF (c.d. *record date*).